



COMUNE DI LOCANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

NEL

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Allegato sub B)

Come da richiesta della dottoressa Mariacarmela Conca, Organo di revisione monocratico del Comune di Locana, il Segretario Comunale dell'Ente, dottoressa Lacivita Roberta, predispone, con il presente atto una relazione in merito al rischio di soccombenza del Comune nel giudizio di legittimità contro il Consorzio Azienda Servizi Ambiente, siglabile in ASA, in amministrazione straordinaria, avanti all'Ecc.ma Corte di Cassazione.

L'istanza di relazione predetta trae il suo fondamento dalla circostanza per la quale il Comune di Locana, nella sua qualità di Amministrazione facente parte dell'Unione Montana Gran Paradiso, agisce in giudizio per il tramite dell'ente territoriale dianzi indicato. Per l'effetto non dispone direttamente di un legale al quale richiedere una ricognizione dello stato dell'arte del contenzioso in oggetto.

Tanto premesso, lo scrivente Segretario Comunale, all'esito dello scrutinio della documentazione versata in atti, ed afferente il giudizio arbitrale, il giudizio di appello avanti alla Corte di Torino, nonché esaminato il ricorso per Cassazione, quest'ultimo all'attualità pendente, consta e fa constare quanto segue.

Con domanda arbitrale del 19 marzo 2013, il Consorzio Unico ASA – Azienda Servizi Ambiente in Amministrazione Straordinaria avviava - il procedimento arbitrale previsto dall'art. 44 dello Statuto, invocando l'accertamento dell'inadempimento degli enti consorziati di ripartire, ex art. 28 dello Statuto, le perdite derivanti dal bilancio consuntivo dell' ASA in ragione delle quote di partecipazione di ciascuno. Per l'effetto, instava per la condanna delle Amministrazioni partecipanti al Consorzio alla corresponsione delle somme da ciascuna dovute ed al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa.

Il dispositivo del lodo arbitrale, in accoglimento della domanda del Consorzio ASA, condannava gli enti partecipanti al Consorzio a ripianare le perdite subite dall'ASA- in amministrazione straordinaria e maturate negli anni 2009,2010, 2011, 2012 e 2013 per un importo complessivo pari ad Euro 37.250.509,46, oltre interessi legali a decorrere dalla notifica della domanda arbitrale. Il lodo condannava, altresì, le Amministrazioni all'ulteriore pagamento dei debiti contratti dal Consorzio ASA in amministrazione straordinaria, come quantificati all'esito della procedura concorsuale.

Avverso il lodo arbitrale proponevano appello le Comunità Montane (ora Unioni Montane in forza dell'art. 12 , comma 10 della legge regionale del 28 settembre 2012, n.11).

Gli appellanti eccepevano come il lodo non avesse considerato la personalità giuridica pubblica del Consorzio ASA trattandosi di un consorzio tra enti locali per espressa volontà dei contraenti (art. 1 Statuto ASA). L'attribuzione *ex lege* della personalità giuridica ai consorzi determina l'applicabilità ai consorziati delle norme sull'autonomia patrimoniale perfetta.

Contestavano, altresì, la violazione dell'art. 119 della Costituzione e delle norme di ordine pubblico finanziario che impediscono agli enti locali di ripianare o compensare le perdite degli enti gestori di servizi pubblici.

Le doglianze succitate venivano accolte dalla Corte di Appello di Torino che, nella fase rescindente dichiarava la nullità del lodo (sentenza n. 1367/2018). L'Autorità Giudiziaria avviava il giudizio rescissorio disponendo una CTU.

Con sentenza n. 1910 del 2019, i Giudici di secondo grado respingevano sia la domanda di adempimento contrattuale che la domanda risarcitoria avanzata dal Consorzio per difetto di prova ed, indi, assolvendo le Amministrazioni da tutte le domande spiegate nei loro confronti.

Contro le sentenze sopra richiamate il Consorzio ASA presentava ricorso per Cassazione.

Al lume di quanto sin qui esposto, lo scrivente Segretario, alla luce del principio contabile 4/2, ritiene ravvisabili le condizioni per uno svincolo da applicare al prossimo rendiconto di gestione.

Quanto sopra in ragione delle risultanze istruttorie del giudizio di secondo grado e delle censure cristallizzate dall'Ill.ma Corte di Appello in sede di giudizio rescindente e rescissorio.

A giudizio di chi scrive, in disparte l'inammissibilità del ricorso per Cassazione promosso da ASA, in quanto le lamentazioni ivi prospettate sono finalizzate a proporre una diversa lettura rispetto a quella posta in essere dalla Corte di Appello, si ritiene che il rischio di soccombenza nel giudizio in parola sia remoto al lume delle seguenti considerazioni.

Si legge nella sentenza del 2019 che l'ASA rispettava il pareggio di bilancio ed anzi conseguiva degli utili che venivano imputati a riserve fino a fine dell'anno 2007. A partire dal 2008, dal bilancio del Consorzio, emergeva una perdita significativa che, non venendo ripianata dagli utili degli esercizi successivi, germinava nella richiesta di ammissione dell'ASA alla procedura di amministrazione straordinaria.

Per quanto concerne il bilancio 2008, si osserva in sentenza come il medesimo non desse luogo ad alcuna richiesta da parte di ASA perché il bilancio prevedeva sì una prima perdita (fino al 2007 ASA aveva sempre operato in pareggio) ma prevedeva altresì che questa perdita fosse ripianata in parte attraverso il ricorso alla riserva capitale e in parte attraverso l'utilizzazione degli utili degli esercizi successivi (argomento della sentenza della CDA 2019).

Per le ragioni su esposte, ai fini *ex adverso* invocati, le annualità da prendere in considerazione erano proprio gli anni 2009 e 2010.

Il Collegio arbitrale, in modo frettoloso e poco approfondito (argomento testuale in sentenza) condannava i consorziati, ponendo a carico di questi ultimi, le perdite risultanti dai bilanci, senza considerare il fatto che il bilancio 2009 non era stato depositato ed il bilancio 2010 era stato redatto dalla procedura concorsuale.

Il Consorzio ASA non produceva le scritture contabili che, quindi, non potevano essere contestate, in ossequio al principio del contraddittorio, dalle controparti.

Sul punto il CTU, all'esito della fase istruttoria, rilevava come dai dati prodotti, in assenza dei bilanci, non fosse possibile desumere la natura delle operazioni attive e passive, e, quindi, il lamentato danno derivante dai costi sociali.

Tale difetto di prova esclude la sussistenza dei presupposti di fatto della domanda ASA. In altri termini, l'odierno ricorrente, non provava né il danno né gli importi dovuti a titolo contrattuale. Ne discende che, se non è stato possibile riscontrare quale fosse la situazione delle spese e degli oneri, nonché del deficit e delle sue cause nell'anno 2009 e nell'anno 2010, non è stato possibile e non sarà possibile individuare la ragione del deficit degli anni successivi, ovvero 2011, 2012 e 2013, trovando questi anni la loro ragione di crisi negli anni precedenti.

Quanto sin qui esposto appare idoneo a revocare in dubbio l'attendibilità stessa della quantificazione dell'ammontare della perdita dichiarata a bilancio dal Consorzio ASA e conseguentemente la determinazione del *quantum* della domanda avanzata dal Consorzio ricorrente in giudizio.

In considerazione di quanto sopra, tanto più indeterminata appare, allo stato, la domanda risarcitoria in relazione alla quale il Consorzio si è rimesso alla valutazione equitativa del Giudice, attesa la mancanza di adeguato arsenale probatorio a supporto della domanda risarcitoria che non permette al presunto creditore ASA di fornire la prova del danno lamentato.

E tale mancanza non è suscettibile di sanatoria in sede di giudizio di legittimità ex articolo 360 nn. 3) 5) c.p.c.

Si ritiene opportuno, altresì, soffermarsi sul fatto che i consorzi tra enti locali (quale è ASA) godono di autonomia patrimoniale perfetta, per la quale i singoli consorziati rispondono delle insolvenze del Consorzio nei limiti della quota del capitale di dotazione conferita.

Ciò detto, quand'anche l'ASA avesse provato l'inadempimento contrattuale ed il danno, la domanda sarebbe comunque stata respinta dalla Corte di Appello per la normativa in materia di responsabilità patrimoniale limitata.

Ulteriore argomento a sostegno dell'opportunità di svincolo della somma accantonata in sede di rendiconto di gestione del 2020 si rinviene nella circostanza per la quale l'art. 28 dello Statuto ASA, ove lo si interpreti come configurante un obbligo generale di ripianare le perdite derivanti dai debiti assunti dal Consorzio, sarebbe nullo per contrasto con l'art. 119 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

Con Ossequio

Locana, li 13/07/2023

Il Segretario Comunale

(Lacivita Dott.sa Roberta)

Comune di Locana – Prov. Torino

Tel 0124/813000 - Fax 0124/83321

PARTITA IVA 01394550014

Via Roma 5 - 10080 Locana

www.comune.locana.to.it

e-mail: locana@ruparpiemonte.it

posta certificata: locana@actaliscertymail.it